

2) a proseguire nella fiscalizzazione dei contributi non previdenziali, come quelli per gli assegni familiari, al fine di ridurre il costo del lavoro;

3) a valorizzare e rafforzare il ruolo di vigilanza delle autorità amministrative indipendenti;

4) a contenere la crescita delle tariffe dei servizi pubblici anche grazie all'apertura dei relativi mercati;

5) a ripristinare un adeguato e più efficace sistema sanzionatorio del reato di falso in bilancio e a prevedere una più efficace prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi;

6) ad attuare la liberalizzazione effettiva del mercato dei servizi, a partire dal settore elettrico, ed a proseguire nel programma di privatizzazioni già approvato;

d) a promuovere un piano d'azione per il lavoro alle donne, tramite la formazione, una reale riforma degli ammortizzatori sociali, il sostegno all'imprenditoria femminile, incentivando l'assunzione di manodopera femminile e realizzando, in una logica di sussidiarietà, una rete diversificata di servizi all'infanzia;

e) a predisporre le opportune politiche per promuovere uno sviluppo sostenibile:

1) avviando scelte coerenti e misure concrete per la riduzione delle emissioni inquinanti in attuazione del protocollo di Kyoto e per la qualità dell'aria nelle città;

2) prorogando a tutto il 2003 le agevolazioni fiscali per le attività di ristrutturazione edilizia;

3) incrementando le risorse per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico;

4) promuovendo misure di sostegno alle imprese (agevolazioni fiscali in forma di credito di imposta) per investimenti in tecnologie e prodotti ecocompatibili;

f) a predisporre un incremento delle risorse per gli investimenti pubblici per raggiungere almeno il livello medio di spesa degli anni 1999-2001;

1) definendo una nuova legge organica per la finanza di progetto;

2) ripristinando le priorità stabilite dal nuovo piano generale dei trasporti, privilegiando la ferrovia e considerando il riassetto idrogeologico e le reti idriche tra le priorità fondamentali;

3) promuovendo la concertazione con le regioni in merito all'individuazione e alla localizzazione delle opere pubbliche;

g) per quanto concerne il comparto agroalimentare:

1) ad incentivare una politica nazionale di sostegno alle regioni per la creazione dei distretti agricoli intesi come ambiti entro i quali si realizzano processi innovativi che sviluppino un sistema equilibrato con la valorizzazione dei territori, la salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità e il rafforzamento di una politica di qualità;

2) a proseguire la politica di sostegno ai giovani imprenditori mediante un adeguato finanziamento della legge n. 441 del 1998;

3) a realizzare un efficiente sistema infrastrutturale fatto, oltre che di collegamenti di trasporto, anche di piattaforme logistiche attrezzate per la conservazione e lo smistamento dei prodotti alimentari;

4) ad avviare piani di settore per sostenere la competitività delle aziende specializzate in *commodities* e perseguire l'azione del decreto legislativo n. 173 sul contenimento dei costi dei fattori di produzione e di sostegno;

5) a promuovere investimenti significativi per la ricerca in agricoltura;

II) per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno come condizione per la crescita dell'intero Paese:

a) a promuovere una sessione parlamentare nel corso *dell'iter* della legge finanziaria dedicata ai problemi del Mezzogiorno, come è stato anche proposto dai Presidenti di alcune regioni meridionali;

b) a riservare una quota significativa, superiore alla previsione del DPEF presentato dal Governo, degli investimenti pubblici al Mezzogiorno, destinandoli alla infrastrutturazione materiale (reti di trasporto e comunicazione) e civile (qualità della vita nei centri urbani, scuole e centri di ricerca, centri sanitari ed assistenziali), al sostegno dei settori del turismo, agricoltura ed agroalimentare ed alla valorizzazione economica del patrimonio culturale;

c) a prevedere la trasformazione delle intese istituzionali di programma in « Patti per lo sviluppo », che, assicurando il pieno coinvolgimento delle autonomie locali, consentiranno di concentrare gli interventi su pochi grandi obiettivi, sui quali il Governo interviene finanziariamente e metodologicamente per concorrere al rilancio delle aree meridionali;

d) a rispettare il principio dell'addizionalità contenuto dalle norme comunitarie sui fondi strutturali;

e) a definire in nuovo quadro normativo sulla programmazione negoziata, alla luce della competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione dello sviluppo locale, secondo quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997 e dalla recente modifica del titolo V della Costituzione;

f) a dare applicazione al nuovo titolo V della Costituzione attuando un federalismo solidale, fondato sull'autonomia impositiva e su una politica perequativa che assegni alle regioni meridionali le risorse necessarie per mantenere gli *standard* minimi dei servizi essenziali;

g) a favorire le nuove assunzioni e gli investimenti produttivi nelle aree svantaggiate tramite il credito d'imposta automatico e pienamente compensabile:

1) mantenendo ferma la normativa attuale di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 in merito alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, escludendo, in particolare, ogni forma di richiesta all'amministrazione finanziaria da parte delle imprese ed ogni tetto alla spesa relativa per il bilancio dello Stato;

2) prevedendo altresì, nel bilancio dello Stato, stanziamenti adeguati atti a rendere effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto secondo le norme attuali;

3) prevedendo il cumulo per le imprese meridionali dei benefici della Tremonti-*bis* e della Visco Sud per creare un opportuno differenziale che attragga gli investimenti nelle aree svantaggiate;

h) a prevedere maggiori investimenti per le risorse idriche (acquedotti, depuratori, reti fognarie) in particolare al Sud, elevando la percentuale prevista nella delibera CIPE per le opere della legge obiettivo (ad oggi solo il 3 per cento);

III) per promuovere l'equità, i diritti e la coesione sociale:

a) a stabilire il tasso d'inflazione programmata almeno pari all'1,8 per cento, stante il rafforzamento dell'euro sul dollaro, e la considerazione che in una fase di inflazione decrescente si può avvicinare il tasso programmato alla previsione del tasso di inflazione reale (la valutazione di consenso oscilla fra il 2,0 ed il 2,1 per cento), ed a prevedere risorse adeguate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

b) a procedere ad una graduale riforma dell'IRPEF che distribuisca in modo uniforme su tutti i contribuenti i benefici, con particolare riferimento a quelli con redditi più bassi e ai ceti medi, fortemente penalizzati dalla proposta di riforma fi-

scale a regime del Governo, attraverso l'introduzione di un minimo di imponibile fino a circa 40 milioni per una famiglia di quattro membri e del meccanismo di rimborso delle detrazioni incapienti (imposta positiva). Si mantiene un'articolazione di aliquote che garantisce un prelievo significativamente progressivo ed adeguato anche sui redditi più elevati. La riforma va finanziata proseguendo la lotta all'evasione fiscale (studi di settore, semplificazione) e con le maggiori entrate derivanti dalla crescita verificate a consuntivo;

c) ad utilizzare le disponibilità stanziare per le pensioni minime e non utilizzate (circa 1.000 miliardi di lire) per estendere, a partire dal 1° gennaio 2002, il beneficio previsto da tale articolo prevedendo la deduzione dal reddito influente per il diritto al beneficio di una parte (ad esempio: un terzo) della pensione previdenziale a calcolo, in maniera tale da tenere conto adeguatamente della contribuzione versata, e per aumentare la detrazione d'imposta per i pensionati; ad inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2003, norme volte all'incremento delle erogazioni a tutti gli anziani che hanno un reddito inferiore al milione di lire al mese, nell'ottica di avviare gradualmente la realizzazione del minimo vitale per tutti i soggetti disagiati, quale nuovo diritto di cittadinanza sociale;

d) ad attuare una reale riforma degli ammortizzatori sociali, ispirata al principio di universalità (il cui costo a regime per le pubbliche amministrazioni è stimabile in circa 5 miliardi di euro per adeguarci ai livelli europei), la quale deve consentire un percorso formativo adeguato (anche tramite la riforma dell'apprendistato e con i contratti d'inserimento lavorativo) ed un sostegno al reddito di tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono disoccupati, che sono in cassa integrazione, che svolgono lavori intermittenti e che per questo non riescono a raggiungere una soglia di reddito adeguata, e deve prevedere:

1) un'indennità di disoccupazione pari al 60 per cento dell'ultima retribu-

zione per dodici mesi, elevata a 16 per i lavoratori oltre i 45 anni e a 20 per quelli ultracinquantenni; nei territori con elevato tasso di disoccupazione la durata è elevata rispettivamente a 14, 20 e 24 mesi; l'indennità si riduce al 40 per cento dopo dodici mesi, al 30 per cento dopo il sedicesimo mese;

2) la stessa indennità a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui, così come per i collaboratori continuativi con modalità di erogazione particolari;

3) l'estensione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e prestazioni aggiuntive del trattamento di cassa integrazione guadagni a carico di fondi bilaterali istituiti dai contratti collettivi;

4) il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati discontinui, autonomi ed economicamente dipendenti se questo è inferiore ad una certa soglia annua (ad esempio: 8.000 euro) tramite una integrazione pari ad un terzo della differenza tra questa soglia ed il reddito da lavoro percepito; obbligo di accettare le offerte di lavoro e di aderire a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

5) l'integrazione dei versamenti contributivi per i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS per i lavoratori atipici pari alla differenza tra le aliquote di computo del fondo gestione separata e del FPLD, entro un ammontare massimo pari al 13 per cento

6) il rafforzamento della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, e dei connessi interventi di integrazione sociale, quale strumento di lotta alla povertà, e la sua estensione a tutto il territorio nazionale;

e) ad istituire un sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane non autosufficienti, istituendo un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza alimentato dalla solidarietà di tutti i cittadini, che erogherà contributi alle famiglie sulla base dei

reali bisogni assistenziali, valutati sul territorio dai comuni e dalle aziende sanitarie locali;

f) ad incrementare progressivamente il fondo per il Servizio sanitario nazionale fino a raggiungere la media europea (7 per cento del PIL ed a creare un fondo speciale — al di fuori fondo sanitario nazionale — per lo sviluppo e l'ammodernamento del sistema sanitario nelle regioni del Sud;

g) a prevedere un adeguato finanziamento del Fondo Nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000, finalizzato alla creazione di una rete integrata di servizi sul territorio per promuovere i diritti dell'infanzia, dell'adolescenza, per sostenere le persone disabili, e le loro famiglie;

h) a prevedere un organico complesso di iniziative di tutela e valorizzazione della famiglia;

i) a promuovere, in alternativa alle modifiche all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, la Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che non sostituisce ma integra lo statuto dei lavoratori; a delineare un sistema di tutele per tutte le forme di lavoro, modulato secondo le caratteristiche e il loro bisogno di protezione; a prevedere una rete comune di tutele di base per tutti i tipi di lavoro, compreso quello autonomo e tutele specifiche per i lavori economicamente dipendenti, in particolare per le collaborazioni coordinate e continuative, e per il lavoro subordinato; a dare priorità sia alla formazione lungo l'intero arco della vita lavorativa, sia alle forme di tutele attive del reddito; a prevedere norme di semplificazione e accelerazione del processo del lavoro, stabilendo forme di incentivazione per la conciliazione e l'arbitrato;

l) a promuovere sul piano internazionale il raggiungimento dell'obiettivo e destinare il prima possibile l'1 per cento del PIL ai paesi in via di sviluppo come dichiarato dal Presidente del consiglio in varie occasioni internazionali, da ultimo

all'apertura del Vertice della FAO; a confermare l'impegno a destinare ai paesi in via di sviluppo lo 0,7 per cento del PIL, definendo una programmazione dei tempi per il raggiungimento dell'impegno; ad aumentare nettamente nel DPEF e nella finanziaria per il 2003 la percentuale di PIL destinata a paesi in via di sviluppo rispetto alla percentuale del 2001 e del 2002;

IV) per la piena attuazione del federalismo derivante dal nuovo Titolo V della Costituzione:

a) a definire i livelli di compartecipazione ai tributi erariali delle autonomie con conseguente riordino e trasformazione dei trasferimenti, nonché la costituzione di un equo fondo perequativo e a definire i principi per il coordinamento del sistema finanziario e fiscale; in attesa di portare a compimento tale quadro normativo organico, a realizzare nell'ambito della legge finanziaria 2003 il processo di compartecipazione all'IRPEF, sino a coprire gli attuali trasferimenti statali, potenziando il fondo perequativo e utilizzando almeno i 500 miliardi annui aggiuntivi (per anno) già assegnati dalla legge finanziaria per il 2002; a prevedere la copertura successiva, con il potenziamento delle compartecipazioni, delle ulteriori esigenze finanziarie;

b) a prevedere la possibilità per gli enti locali di istituire tributi ed entrate propri anche al fine di evitare l'imminente collasso dei bilanci dei comuni, in modo tale che permanga uno spazio disponibile per una vera autonomia finanziaria per ogni ente: le tasse di scopo, le addizionali, i livelli tariffari oltre gli *standard*, il contenimento dei costi; ad evitare nel contempo, tramite norme e procedure di coordinamento della fiscalità locale con quella statale, che la riduzione della pressione fiscale statale possa tradursi in aumento di quella regionale e locale;

c) a dare attuazione alle risoluzioni approvate nel giugno scorso dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in merito alla definizione, mediante una

legge di iniziativa parlamentare, di regole certe relative al Patto di stabilità interno ed in merito alla modifica dei titoli IV e V della legge di contabilità n. 468 del 1978 per pervenire ad un'omogeneizzazione dei bilanci dei vari enti pubblici;

d) a predisporre fondi adeguati per i piccoli comuni e per le unioni e fusioni di comuni;

e) a trasferire in blocco alle regioni, alla luce delle nuove competenze, il relativo capitolo del bilancio dello Stato, invertendo la prassi per la quale, fino ad oggi, sono stati accollati alle autonomie compiti, beni e personale, ma poche ed insufficienti risorse.

6-00026. Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio.

La Camera,

esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006;

premessi che:

il documento configura e rafforza la politica economica e finanziaria complessiva volta a promuovere la crescita dell'economia in un contesto di stabilità della finanza pubblica;

in particolare, esso ricomponi in questo quadro unitario la strategia di politica generale risultante dal complesso dei provvedimenti adottati nel corso del primo anno della legislatura e dalle linee di intesa raggiunte tra il Governo e le parti sociali (da ultimo, con la sottoscrizione del Patto per l'Italia);

il DPEF tende a realizzare la massima convergenza e una reale complementarità tra gli interventi per la crescita dell'economia e dell'occupazione, a partire dal Mezzogiorno, e gli obiettivi della stabilità della finanza pubblica, in coerenza con il Patto di stabilità e di crescita;

esso inoltre conferma la necessità di metodi innovativi nella gestione della finanza pubblica caratterizzati dalla flessibilità e dal dinamismo propri dei mercati finanziari, tali da ampliare la gamma delle leve a disposizione della politica economica e in grado di assicurare tutte le possibili sinergie tra pubblico e privato;

esso infine delinea uno scenario favorevole alle riforme strutturali volte a liberare risorse per lo sviluppo, a far emergere e rafforzare le potenzialità di crescita del sistema produttivo del paese (PIL potenziale), a stimolare l'offerta di lavoro e ad innalzare i tassi di occupazione regolare;

il documento di programmazione economico-finanziaria si colloca in un quadro istituzionale in via di radicale e progressiva evoluzione verso nuove e più avanzate forme di autonomia;

l'evoluzione del sistema economico e del sistema istituzionale debbono procedere nella stessa direzione, allo scopo di liberare tutte le energie e risorse derivanti dalle potenzialità del territorio e dalla capacità autopropulsiva dei sistemi produttivi locali a vantaggio della ricchezza nazionale;

oltre alle ulteriori riforme costituzionali, è indispensabile che le concrete politiche statali che concorrono con le competenze regionali siano sin dall'origine predisposte per promuovere l'autonomia e la responsabilità delle regioni e degli enti locali all'interno di una solida cornice unitaria, garantendo, comunque, che l'esercizio delle diverse competenze favorisca e non ostacoli la realizzazione degli interventi per lo sviluppo e procedendo al riguardo all'attuazione dei contenuti dell'intesa interistituzionale raggiunta in sede di Conferenza unificata il 30 maggio scorso;

in tale contesto spetta alla legge finanziaria per il 2003, in attesa di una organica riforma della legge n. 468 del 1978 coerente con il nuovo testo del titolo V della Costituzione, il compito di definire

procedure e modalità di coordinamento della finanza pubblica e delle grandi politiche legislative tra Stato e Regioni in essa contenute (fisco, pubblico impiego, sanità e investimenti), anche in coerenza con l'intesa interistituzionale del 30 maggio scorso. A tal fine, si auspica che l'assetto della legge finanziaria per il 2003 risponda, nella più ampia misura possibile, alle caratteristiche indicate nelle risoluzioni approvate dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato il 4 giugno scorso e parzialmente recepite nel progetto di legge attualmente in discussione,

impegna il Governo

I) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere macroeconomico:

a) ad adottare gli interventi prospettati dal documento al fine di garantire un significativo aumento del tasso di crescita del PIL per l'intero periodo di riferimento;

b) a perseguire l'obiettivo di una crescita del tasso di occupazione, nei termini indicati dal documento stesso, e di una contestuale riduzione del tasso di disoccupazione;

c) ad attivare tutte le iniziative per controllare le pressioni inflazionistiche, adottando a tal fine un tasso di inflazione programmata nella misura prospettata e facendo ricorso a tutti gli strumenti di politica fiscale e tariffaria volti a garantirne il conseguimento;

d) a realizzare gli interventi richiamati nel documento al fine di promuovere una crescita dell'economia del Mezzogiorno a tassi superiori a quelli medi dell'Unione europea;

II) per quanto riguarda le politiche:

a) a procedere alla prima attuazione del complessivo disegno di riforma del sistema fiscale statale prospettato nel provvedimento collegato attualmente in discussione, in modo da perseguire l'obiettivo di una generale riduzione del livello di tassazione a vantaggio di tutte le categorie

di contribuenti, sia famiglie che imprese, secondo una logica ispirata all'equa distribuzione del carico fiscale. A tal fine, il primo modulo di attuazione della riforma dovrà caratterizzarsi, sul versante dell'imposta sul reddito, per una revisione della misura degli scaglioni e delle aliquote, nonché per un riordino delle detrazioni e deduzioni volti a favorire i percettori di redditi medio-bassi, a tutelare la famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, e a garantire la progressività dell'imposta; dal lato dell'imposizione sulle società, per l'avvio della semplificazione e razionalizzazione del prelievo fiscale mediante la riduzione dell'aliquota ordinaria IRPEG e lo scorporo, in misura significativa, del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. La misura degli interventi dovrà riflettere gli accordi raggiunti con le parti sociali in sede di Patto per l'Italia;

b) a proseguire la politica riformatrice già intrapresa in materia di mercato del lavoro allo scopo di conseguire una maggiore efficienza e fluidità e di assicurare una capillare diffusione delle informazioni sulle opportunità di lavoro. In questo ambito, occorre inoltre garantire una protezione generalizzata ed omogenea dei disoccupati involontari, prevedendo il ricorso a misure di sostegno integrative, aggiuntive o sostitutive, comunque concordate tra le parti sociali, con prestazioni autofinanziate e gestite da organismi bilaterali di natura privatistica. A tal fine si dovrà procedere alla modifica del sistema degli ammortizzatori sociali nei termini e nelle dimensioni prospettate dal Patto per l'Italia;

c) ad adottare una disciplina volta a modificare l'attuale normativa in materia previdenziale che ponga le basi, anche attraverso la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione ovvero, più in generale, a strumenti di previdenza complementare, per definire un assetto equilibrato e sostenibile del sistema previdenziale, in cui le prestazioni a carico della finanza pubblica si accompagnino ad un adeguato sviluppo della previdenza integrativa;

d) ad adottare interventi volti a rimuovere gli ostacoli che limitano le potenzialità di crescita delle imprese minori, in particolare promuovendo l'attuazione, in via sperimentale, delle intese raggiunte nell'ambito del Patto per l'Italia per incentivare nuove assunzioni regolari a favore di soggetti che attualmente sono esclusi da ogni forma di tutela, nonché incentivando la creazione o lo sviluppo dei distretti industriali, quali strutture essenziali per conciliare le modalità flessibili e innovative di produzione caratteristiche della piccola dimensione con le economie di scala proprie delle realtà di maggiore consistenza. In tale ambito, assume particolare importanza la riforma del diritto fallimentare;

e) ad attuare gli interventi indicati nel documento diretti all'adeguamento della dotazione infrastrutturale del Paese mediante l'adozione di misure normative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e a favorire il coinvolgimento di capitali privati. Al riguardo si segnala l'esigenza di considerare come grandi infrastrutture strategiche tutte le opere comprese nella delibera del CIPE del dicembre 2001, anche sulla base delle indicazioni emerse in sede parlamentare;

f) ad assumere tutte le iniziative prospettate allo scopo di consentire al Mezzogiorno di ottenere tassi di sviluppo costantemente superiori a quelli medi dell'Unione europea, in primo luogo mediante una riqualificazione del contesto civile e infrastrutturale che promuova l'iniziativa economica privata. A tal fine si dovrà provvedere all'accelerazione degli investimenti pubblici, da completare entro tempi certi, garantendo, comunque, l'effettiva applicazione del principio di addizionalità. Tra gli investimenti diretti al potenziamento della dotazione infrastrutturale, carattere prioritario assumono le opere volte a fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica. Si dovrà, inoltre, assicurare l'attivazione di progetti caratterizzati da una elevata qualità; la promozione di investimenti privati; la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche. Gli in-

terventi da assumere dovranno perseguire l'obiettivo prioritario di una drastica riduzione del tasso di disoccupazione e di un ridimensionamento delle aree di marginalità e di disagio sociale;

g) a procedere ad una revisione delle misure incentivanti applicabili alle aree depresse e svantaggiate, nonché degli istituti della programmazione negoziata, sulla base della puntuale verifica degli esiti prodotti, allo scopo di privilegiare, in sede di rifinanziamento, le forme e gli strumenti di intervento, ivi compresi il prestito d'onore e Sviluppo Italia, che si siano dimostrati più efficaci;

h) a realizzare, in presenza di condizioni favorevoli nei mercati, il programma di privatizzazioni nei termini e nella misura indicati nel documento procedendo alla dismissione di partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le eccezioni previste per alcune società, per le quali, in una prima fase, lo Stato dovrebbe mantenere, in ogni caso, una quota significativa;

i) a proseguire le politiche di liberalizzazione, in particolare per quanto concerne i mercati dell'energia, in termini tali da assicurare l'allargamento della concorrenza e la riduzione dei costi, a beneficio delle diverse categorie di utenti e, allo stesso tempo, da garantire adeguate prospettive di sviluppo di un settore di importanza strategica;

l) a promuovere la crescita delle risorse pubbliche destinate a finanziare la ricerca scientifica nella misura indicata nel documento, con particolare riferimento alla ricerca destinata all'innovazione e allo sviluppo delle attività produttive;

m) a proseguire, mediante le riforme già previste, lo sforzo di ammodernamento e di valorizzazione del sistema educativo nazionale, a partire dalla scuola materna fino all'università. Il processo di cambiamento, che assicurerà l'attuazione della parità scolastica, sulla base dei principi di

cui alla legge n. 62 del 2000, dovrà altresì tener conto dell'esigenza del miglioramento della professionalità del personale docente e amministrativo;

n) a procedere alla adozione della disciplina regolamentare necessaria per dare attuazione alla recente riforma dei servizi pubblici locali in modo da assicurare le condizioni idonee a coniugare l'obiettivo del miglioramento degli *standard* qualitativi e del livello di efficienza dei servizi, a vantaggio dell'utenza, con l'adozione di una strategia industriale la cui definizione coinvolga gli enti territoriali nelle modalità di esercizio di servizi che rispondono ad esigenze primarie;

o) a definire un assetto delle competenze in materia di sanità, istruzione e polizia locale idoneo ad assicurare il pieno dispiegamento del ruolo degli enti territoriali, nei termini prospettati dal disegno di legge costituzionale sulla devoluzione dei poteri alle regioni;

p) a realizzare gli interventi prospettati allo scopo di sostenere e migliorare le condizioni di vita dei nuclei familiari, in relazione al ruolo determinante che la famiglia assume ai fini della coesione sociale e per la garanzia della solidarietà intergenerazionale. A tal fine, oltre alle misure da adottare in sede di attuazione della riforma fiscale, si dovrà procedere alla modernizzazione, al potenziamento e alla facilitazione dell'accesso di tutti i principali servizi di assistenza domiciliare ai malati cronici, ai disabili, agli anziani, predisponendo altresì un piano nazionale degli asili nido aziendali, interaziendali, di quartiere e pubblici, in modo da favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro;

q) a promuovere la diffusione della pratica sportiva, specie giovanile, anche attraverso l'adozione di misure che favoriscano l'attività delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;

r) a procedere al contenimento e alla contestuale qualificazione della spesa sa-

nitaria, anche mediante la sperimentazione, con modalità innovative, degli istituti delle mutue e dell'assistenza domiciliare integrata. Occorre inoltre garantire il puntuale svolgimento delle funzioni di coordinamento e verifica periodica dei profili gestionali del sistema sanitario, a garanzia dei principi solidaristici e universalistici, mediante l'eliminazione degli sprechi nell'erogazione delle prestazioni e il miglioramento dei sistemi di controllo dei costi;

s) a garantire che il rafforzamento dei tassi di sviluppo dell'economia si associ alla consapevolezza che tale sviluppo dovrà attuarsi in condizioni ecosostenibili, a tal fine agevolando l'uso di fonti energetiche rinnovabili;

t) ad adottare interventi strutturali per il contenimento della spesa pubblica, in primo luogo attraverso il conseguimento degli obiettivi previsti per quanto concerne la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, la responsabilizzazione dei singoli ministeri quali centri di bilancio, rafforzando la connessione tra centri di responsabilità amministrativa e relativi stanziamenti nell'ambito delle unità previsionali di base, anche attraverso il ricorso a criteri contabili del tipo « *zero base budget* », e l'utilizzo di modelli flessibili di gestione del personale dipendente;

u) nell'ambito della definizione delle regole del Patto di stabilità interno, a stabilire meccanismi condivisi di partecipazione e di corresponsabilizzazione al perseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità e di crescita, attivando procedure idonee a consentire la conoscenza dell'andamento dei flussi di entrata e di spesa degli enti territoriali, attraverso un sistema di monitoraggio che utilizzi modalità di collegamento telematico. In questo contesto, si dovrà valutare la possibilità di applicare misure incentivanti e di proseguire l'azione di riequilibrio nell'assegnazione delle risorse a favore dei comuni sottodotati, in vista della prossima attua-

zione del principio dell'autonomia finanziaria, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

v) a garantire l'effettiva adozione delle iniziative prospettate in materia di sicurezza dei cittadini e delle imprese, anche in accordo con le autonomie locali, stanziando adeguate risorse per la prevenzione e la repressione delle attività criminali; a semplificare e ammodernare l'ordinamento giudiziario, in modo da assicurare la certezza e l'efficacia del sistema e di prevenire la devianza minorile;

z) ad adottare efficaci interventi a favore delle comunità nazionali all'estero che riguardino i profili istituzionali, sociali e previdenziali, scolastici e culturali che non abbiano trovato ancora adeguata soluzione;

III) per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica:

a) a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 2003, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, entro il valore di 36.000 milioni di euro e, per il 2004 e per il 2005, in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 31.000 milioni di euro per il 2004 ed a 28.500 milioni di euro per il 2005;

b) a mantenere il fabbisogno di cassa nel settore statale entro il limite di 30.600 milioni di euro per il 2003, di 28.300 milioni di euro per il 2004 e di 27.000 milioni di euro per il 2005;

c) a conseguire l'obiettivo di un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari allo 0,8 per cento del PIL nel 2003; allo 0,3 per cento nel 2004 e a pervenire ad un avanzo pari allo 0,1 per cento del PIL nel 2005 e allo 0,2 per cento del PIL nel 2006;

d) a conseguire un avanzo primario del conto delle amministrazioni pubbliche, in percentuale di PIL, in misura pari al 5,1

per cento nel 2003, al 5,5 per cento nel 2004, al 5,8 per cento nel 2005 e al 5,7 per cento nel 2006;

e) a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 104,5 per cento nel 2003, al 99,8 per cento nel 2004, al 97,1 per cento nel 2005 ed al 94,4 per cento nel 2006;

IV) con riferimento all'articolazione della manovra di finanza pubblica per il 2003:

a) a presentare un disegno di legge finanziaria che, oltre al contenuto necessario stabilito dalla legge di contabilità generale dello Stato:

1) contenga le disposizioni dirette ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di saldo indicati nella presente risoluzione e il rispetto del vincolo di copertura degli oneri di natura corrente;

2) fissi in un contesto unitario il complesso delle regole dirette ad assicurare il concorso di tutti i livelli di governo al rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita;

3) provveda a impostare nei suoi tipici settori di intervento normativo (fisco, pubblico impiego, sanità e investimenti pubblici) politiche legislative fin dall'origine predisposte a rispettare e a promuovere lo spazio per l'esercizio delle nuove competenze delle autonomie territoriali in una cornice unitaria, a parità di effetti finanziari e comunque garantendo il conseguimento degli obiettivi di crescita nella stabilità che informano l'azione di governo;

4) concorra alla attuazione degli interventi di riforma da realizzare nell'arco della legislatura, regolandone gli aspetti aventi effetti finanziari nell'ambito di una rafforzata politica annuale di bilancio e nel rispetto dei presidi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica;

5) organizzi l'articolato in titoli, capi e articoli omogenei rigorosamente

conformi al suo contenuto proprio secondo le nuove competenze dello Stato centrale e le concrete finalità indicate nel DPEF approvato dalle risoluzioni parlamentari, con esclusione di interventi meramente ordinamentali non strettamente connessi e di interventi non di competenza statale o comunque microsettoriali e localistici, e curando la redazione di un indice, in allegato alla relazione al disegno di legge;

b) posto che i provvedimenti di riforma strutturale presentati dal Governo con riferimento diretto o indiretto alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2003 prefigurano l'attuazione di interventi di ampio respiro, destinati ad esplicitare pienamente la propria efficacia lungo l'intero arco della presente legislatura, a con-

siderare come provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2003, i disegni di legge collegati attualmente all'esame del Parlamento e gli ulteriori provvedimenti che il Governo presenterà a correzione o integrazione delle medesime riforme strutturali con stretta connessione alle misure già varate;

c) a considerare altresì come provvedimenti collegati i disegni di legge di coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nei termini indicati nelle risoluzioni approvate dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato il 4 giugno scorso.

6-00027. Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Casero, Giuseppe Drago, Nicolosi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 628 — INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE (APPROVATO DAL SENATO) (2297) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 881-1182-1290-1338-1422-1434

(A.C. 2297 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE). — 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Com-

missione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: del 2 aprile 1979, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

- 1. 195.** Azzolini, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: del 2 aprile 1979, aggiungere le seguenti: uniformandosi ai principi di tutela faunistica e.

- 1. 196.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire la parola: conformandosi con la seguente: attenendosi.

- 1. 198.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere le seguenti: alle direttive tecniche emanate dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

- 1. 200.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere le seguenti: al documento orientativo tecnico emanato dall'Istituto nazio-

nale per la fauna selvatica (INFS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

- 1. 199.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere la seguente: puntualmente.

- 1. 201.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere le seguenti: in via sussidiaria.

- 1. 202.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: alle prescrizioni dell'articolo 9.

- 1. 197.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni dell'articolo con le seguenti: all'articolo.

- 1. 203.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni con le seguenti: ai dettami di tutela della biodiversità dell'articolo 1 e.

- 1. 206.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni con le seguenti: allo spirito e alla lettera delle prescrizioni.

1. **204.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni con le seguenti: alla necessità di salvaguardia delle specie di uccello selvatico nell'attuazione delle prescrizioni.

1. **205.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: procedure.

1. **207.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: alle prescrizioni aggiungere le seguenti: imposte alle autorità degli Stati membri dalle disposizioni.

1. **208.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 9 aggiungere le seguenti: , paragrafo 1, lettera c),.

1. **209.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 9 aggiungere le seguenti: alle disposizioni non-ché.

1. **210.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: ai principi e alla finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

1. **211.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: ai principi e.

1. **212.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ai principi con le seguenti: alla competenza statale in materia di tutela di specie non regionali, nonché ai principi ispiratori.

1. **213.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ai principi con le seguenti: ai fondamenti di tutela della vita animale in ogni sua forma.

1. **214.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: ai principi aggiungere le seguenti: relativi agli interessi unitari.

1. **215.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: ai principi aggiungere la seguente: comunitari.

1. **216.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1 dopo le parole: ai principi e aggiungere le seguenti: in via sussidiaria.

1. **217.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: e alle finalità degli articoli 1 e 2.

1. **218.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: e alla finalità.

1. **219.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle finalità con le seguenti: alla prevalenza dell'interesse pubblico di conservazione dell'ecosistema ed agli scopi ambientali.

1. **220.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle finalità con le seguenti: agli scopi di attribuzione allo Stato di coordinamento e unitarietà della disciplina.

1. **221.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: alle finalità aggiungere la seguente: specifiche.

1. **223.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: alle finalità aggiungere la seguente: ambientali.

1. **222.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: degli articoli 1 e 2.

1. **225.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1 e 2 con le seguenti: di conservazione della fauna omeoterma.

1. **224.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: degli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti: e ad esclusione della possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 5.

1. **226.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole stessa direttiva aggiungere le seguenti: , alla ricerca internazionale in materia di protezione della fauna omeoterma.

1. **227.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , alla salvaguardia e alla conservazione degli uccelli selvatici.

1. **228.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché all'intere-

resse della salute e della salvaguardia dell'ambiente e alla conservazione degli uccelli selvatici.

- 1. 229.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , tese ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche,

- 1. 230.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , qualora lo Stato abbia accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE,.

- 1. 231.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979.

- **1. 232.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979.

- **1. 238.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché della legge 5 agosto 1981, n. 503,.

- 1. 233.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva medesima,.

- 1. 235.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.

- 1. 237.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , in particolare al principio della tutela del patrimonio europeo costituito dall'avifauna migratoria,.

- 1. 239.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: ed alle disposizioni della presente legge.

- 1. 241.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: nel rispetto della normativa comunitaria di tutela ambientale e faunistica.

- 1. 242.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: , fermi restando i divieti e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 13 e 21 della presente legge.

- 1. 312.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge *con le seguenti:* e alla normativa nazionale riguardante gli uccelli e la loro salvaguardia.

1. **243.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni *con le seguenti:* , derogando alle disposizioni.

1. **240.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni *con le seguenti:* ed ai contenuti.

1. **244.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: ed alle disposizioni *aggiungere le seguenti:* , tese a regolare l'esercizio venatorio in modo selettivo e rigidamente controllato della direttiva 79/409/CEE,.

1. **245.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: disposizioni della *con le seguenti:* disposizioni previste dalla.

1. **246.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: presente legge *con le seguenti:* normativa nazionale e di quella comunitaria.

1. **247.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge *aggiungere le seguenti:* , assicurando la protezione della fauna selvatica a breve e lungo termine con l'adozione di appositi piani di salvaguardia.

1. **313.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge *aggiungere le seguenti:* , anche a tutela della proprietà privata agricola.

1. **248.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge *aggiungere le seguenti:* , poste a tutela degli animali selvatici, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.

1. **249.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge *aggiungere, le seguenti:* , nell'interesse preminente della tutela e della conservazione degli uccelli selvatici.

1. **255.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge *aggiungere, le seguenti:* , che tuttavia non si applica alle aree agricole private.

1. **254.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.